

op. 4

RISPOSTA
DELL' AVVOCATO
VINCENZO BERNI DEGLI ANTONJ

CAVALIERE DELLA REAL CORONA DI FERRO
PROFESSORE EMERITO DI CIVILE DIRITTO NELLA PONTIFICIA
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
E
DOTTORE NEL COLLEGIO LEGALE

DEDICATA

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE

Il Signor Cardinale

GIUSEPPE ALBANI

Legato di Bologna

AI DUBBJ ECCITATI

DAL SIGNOR AVVOCATO

FRANCESCO GUALANDI

Sulle Osservazioni

AL VOTO CONSULTIVO

DEL SIGNOR AVVOCATO

GIOVANNI VICINI

NELLA QUISTIONE

*Di simultanea consuectione di Cristiani, e
di Ebrei alla intestata Credita di un loro
congiunto Cristiano.*

BOLOGNA

DAI TIPI DEL NOBILI E COMP.

1827.

PREFAZIONE

*C*ome le grandi Città principalmente hanno fra gl'inventati Dei e nemici che metter le vorrebbero a fuoco e a fiamme, e protettori a quali piacerebbe che Reine divenissero del Mondo intero; „ Mulciber in Trojam: pro Troja stabat Apollo. così spesso addivene delle opere dell'umano ingegno, le quali nel mentre che da taluno si deprimono sino agli abissi, da altri s'innalzano sino alle stelle. L'egregio novello inaspettato scrittore Sig. Avvocato Francesco Gualandi, fingendo di promuovere dei dubbj intorno alle mie Osservazioni al Voto consultivo del Sig. Avvocato Vicini, che ammise gli Ebrei unitamente ai Cristiani alla simultanea successione di Cristiani, e di Ebrei alla intestata eredità di un loro congiunto Cristiano, si manifesta atletico difensore del Voto stesso. Io non mi ritiro dal rappresentare lo sgangherato Nume, nel tempo stesso che l'A. rappresenti il biondo vezzosissimo apportatore del giorno. Non ostante però l'umile comparazione, mi studierò ben io di far conoscere che se contorte ho le gambe, retto è il mio raziocinio.

Sono stato lungo tempo fra due se risponder doversi ai dubbj; conciossiachè, ragionando io con esso meco, la discorreva così: Ha l' A. sparso il suo scritto di queste frasi -- Sembra evidente -- Parmi sia forza il conchiudere -- Nè la cosa a parer mio può essere, o stare diversamente -- ed altre simili. Se l' A. seguita a dubitare di ciò che pur gli sembra evidente, e per cui sia forza l' essere della sua opinione; nè la cosa star possa diversamente, sarebbe egli mai per avventura seguace del filosofo d' Elide, più rigoroso anche degl' Accademici (*)? Nel qual caso a che mi varrebbe il rispondere ai dubbj, nella certezza che egli tornasse sempre alla disperata Sentenza = non liquet = soit plus amplement enquis =, la quale a guisa delle azintoti si accosta sempre più alla verità senza toccarla giammai; e mi pareva già di vedere, con mio sommo rammarico, il buon A. in camerata

(*) *Aulus Gellius* L. II. C. 5. „ Cum haec autem consimiliter „ tam Pyrrhonii dicant quam Academici; differre tamen inter „ se se et propter alia quaedam, et vel maxime propterea existi- „ mati sunt, quod Academici quidem ipsum illud nihil posse „ comprehendere; quasi comprehendunt; et nihil posse discerni, „ quasi discernunt. Pyrrhonii ne hic quidem ullo pacto videri „ verum dicunt, quod nihil esse verum videtur „.

dei Montaigne, dei Vayer, dei Bayle, e degli Irnaim, uomini che del sommo loro ingegno abusarono, disseminando grandi errori non pure, ma eccessive empietà.

Ed essendo che dall' amare nasca il temere, la calda mia immaginazione mi trasportava a raccapricciare per l' A; sospettando io che dal Pirronismo passato fosse alla società de' Teosofisici, e poscia fors' anche a tener compagnia alla famosa Antonietta Bourignona (*), ed alle celebri Quakere, (o Quakeresse) Leadleya, Guiona, e Scurmanna; Sette dispregiatrici tutte delle scienze e della ragione; il che è noto più assai all' A.

„ Quam mihi lucus
„ Martis, et Aeolis vicinum rupibus antrum
„ Vulcani

Iuv. Sat. 1.

Ogni mio sospetto però rimase al tutto diluato qual nebbia al soffio di furibondo Aquilo-

(*) Pinzochera Fiamminga, la quale ai suoi tempi ebbe grande fama di Dottoressa nella metafisica. Fra i diciannove volumi da lei scritti si annoverano quelli che hanno per titolo „ *La luce del Mondo*, *il tumulto della Mitologia*, *la Rinnovazione dello spirito Evangelico*, *il Testimonio della Verità*, *l' Anticristo scoperto*, *il nuovo Cielo*, e *la nuova Terra*, *l' accademia dei Teologi*, *il Santo Canocchiale*, *la cecità odierna*, *la stella Matutina*, *la sua vita interiore ed esteriore*.

ne, allorchè io considerai che l' A. è un ottimo fedele Cristiano, il quale dalle onte fatte alla ragione da tante infami Sette, avrà senza meno dedotto la precisa necessità di una Religione rivelata, la quale freno ponesse una volta alla superbia dell' umano intelletto, e la via sicura ed agevole segnasse al conseguimento della verità.

Fu tolto con ciò dal mio animo ogni sospetto che l' A. invaso fosse dal malvagio spirito del Pirronismo, o del fuoco celeste e chimico, delirio dei Teosofisici (*). Se non che: per mia sciagura sopravvenne a tormentarmi la giusta diffidenza di me stesso; perchè l' A. al paragrafo ultimo implora „ benigno compatimento (sono sue

(*) Fra i deliranti v' ebbe anche il dottissimo Filodemo acutamente perciò punto da Quinto Settano.

„ *Sunt etenim nostro cognatae pectore quaedam*
 „ *Recti particulae, divinaeque semina honesti,*
 „ *Quae nisi, seu sapiens cultor, seu lumen amicum*
 „ *Impellat, tabulisque suis erumpere cogat,*
 „ *Foeda situ marcent, et corde putrescit agresti*
 „ *Pars animae melior*

Sat. 1. Ediz. Amstelod. 1709.

Fu nel secolo X gran propagatore del Lume un Medico Svizzero, o Svevo, di cui i molti nomi pronunciar non si possono senza prender fiato, Aureolo, Teofrasto, Bombasto, Paracelso, d' Hoeneim.

„ parole) se io cerco lume fra le tante tenebre
 „ sparse dalla dottrina dell' Avvocato Degli An-
 „ tonj sulla verità dell' opinione, che nella sog-
 „ getta materia il Sig. Avvocato Vicini venne
 „ manifestando, e che io seguiva, perchè (e già
 „ lo avvisai) era la mia prima di vedere l'ac-
 „ cennato suo voto, onde in ogni caso potermi
 „ da essa ricredere opportunamente „ Se le mie
 Osservazioni (diceva io fra me stesso) furono
 sparse di tante tenebre, come potrò io lusingarmi
 nel rispondere d' imitare l' aurea chiarezza
 dell' A? Non avrei io forse avuto altro scampo
 per trarmi d' impaccio, che il ricorrere ad una
 piacevole freddura, acconcia tal volta a comporre
 liti gravissime. Potrei dunque dire che essendo
 io aggregato fra parecchie Accademie a quella
 pure degli Ottusi nella Città di Spoleto, sono
 in certo modo tenuto a conservare la tenebrosa
 mia qualità.

Ma alla fin fine deliberai di accettare l' invito dell' A.; non tanto per la certezza di ottenere da lui, non ostante la mia oscurità, quel benigno compatimento ch' egli stesso dagli altri implora; giacchè il suo periodo dianzi trascritto degnissimo lo rende di essermi collega nella mentovata Accademia; quanto, e più assai, perchè

avendo egli saputo dar luce alle tenebrose mie Osservazioni, saprà darla altresì alle mie risposte ai suoi dubbj, sì veramente, che più non cerchi il lume dalle tenebre, dove è tanto possibile il trovarlo, come sarebbe a chi cercasse, o la fitta notte nel pieno limpidissimo meriggio, o il terreno asciutto in mezzo al Mare. Fu la detta ricerca dell' A., (perchè non si creda che temerarj sieno i miei giudizi) la quale m'indusse ad opinare ch'egli corteggiasse la Bourignona, tuttochè oltre modo deforme (*). Scrisse Ella fra i diecinove volumi di Fantasia, (che meglio si appellerebbono Frenesie) un opuscolo, il quale ha per titolo „ La luce nata nelle tenebre „ che per appunto è il lume di cui si va in traccia dall' A. nel bujo delle mie Osservazioni.

„ Sed tamen amoto quaeramus seria ludo.

(*) Nacque sì mostruosa, che i Genitori pensarono, imitando i Greci, di ucciderla appena dopo la nascita.

§. 1. **S**ebbene l' A. sia del parere manifestato nel Voto Consultivo del Sig. Avvocato Vicini; non lo è però per la stessa ragione. Mirano ambidue ad un fine solo; ma per giungervi battono vie diverse. Si accorse l'ingegnoso A. che le Leggi del Romano diritto, sulle quali principalmente si appoggia il Sig. Avvocato Vicini, atte non sono di se stesse a regolare la intestata simultanea successione degli Ebrei, e dei Cristiani alla eredità di un Cristiano morto nello Stato Ecclesiastico, e quindi si raccomanda efficacemente all'Editto di Segreteria di Stato dei 5 Luglio 1815, il quale ordina che per le successioni intestate si osservino le regole del diritto comune sino alla promulgazione di altre Leggi. In tal guisa l' A. non considera la forza che ha per se il diritto Romano, ma quella che riceve dal mentovato Editto, il quale dove secondasse le focose brame dell' A., avrebbe egli tutto il diritto di trionfare, perchè protetto da una Legge emanata da quel Sovrano, di cui fu suddito Giuseppe Levi sinchè cessò di vivere: ma l'esame, che intraprendiamo dei proposti Dubbj, lo trarranno fra poco dall'errore, da cui potremmo liberarlo nel momento, s'egli innanzi di allegare l'Editto, non andasse per lungo tempo vagando altrove.

§. 2. I soli dubbj di qualche importanza aveva io in animo di sciorre, imitando il saggio

Pretore, che niuna cura si prende delle bagatelle: ma di queste pure ho dovuto talora occuparmi, per la incertezza di trovarmi in buona concordia col difficile A. intorno alla qualità dei dubbj. Comincio dai due principali.

1.º È egli poi vero che tutte le Pontificie autorità portate nelle Osservazioni dichiarino che gli Ebrei schiavi sieno nè più nè meno de' prigionieri di guerra appo i Romani?

2.º Quand' anche il fossero, sarebbero perciò i fratelli Carlo, ed Angelo Levi Ebrei stati incapaci di succedere *ab intestato* a Giuseppe loro fratello morto Cattolico?

§. 3. Rispondo senza più al primo dubbio, che qui esporrò col linguaggio stesso dell' A. al §. 5. per non incappare fra le tenebre in qualche ostacolo = Leggendosi la Decretale *Etsi de „ Judaeis, et Saracenis* = si rileva chiaramente „ ch' essa è fatta per un fine meramente spiri- „ tuale, quale si era quello di allontanare le Nu- „ trici, e i Cristiani indistintamente dal servi- „ gio degli Ebrei, e quindi dalla loro famiglia- „ rità, riguardata come cagione di molte inde- „ gnità contro la fede cattolica, di scandali, e „ di pervertimento di costumi, e riconoscendosi „ altronde troppo giusto un tale allontanamen- „ to, se ne rende la ragione col dire = *ivi* = „ *ne filii liberae* (cioè della Chiesa) *filiis famu-* „ *lentur ancillae* (cioè di Agar): *sed tamquam* „ *servi a Domino reprobati, in cuius mortem ne-* „ *quiter conjurarunt, saltem per effectum operis* „ *recognoscant SERVOS illorum, quos Christi* „ *mors liberos, et illos SERVOS effecit* = Per

„ lo che sembra evidente che il servaggio, o la „ schiavitù, di che parla il Pontefice Innocenzo „ III, Autore di quella Decretale, vuolsi far in- „ tendere *per un servaggio meramente spiritua-* „ *le*, e non mai quel servaggio che si vien con- „ templando dal diritto Civile =.

§. 4. Io non saprei dire se la nuova interpretazione, e' dottrina pieghi più alla stranezza, o alla sottilità. Se non che tengo per fermo che l' A. abbia voluto prendersi giuoco di un povero Accademico Ottuso; quasi persuader io mi potessi che un uomo versato al paro di lui in ogni genere di giurisprudenza, ignorasse che le nutrici sono serventi mercenarie de' Bambini affidati alla loro cura; e che però non appartengono nè alla schiavitù Romana, nè alla spirituale; la quale non si avvera che di quegli infelici, i quali per mezzo del peccato grave, schiavi si fanno del Demonio. Il fine della Decretale fu veracemente spirituale; come avvertì anche l' A.; perocchè diretto ad evitare gli scandali: ma non perciò spirituale era il servizio prestato dalle nutrici cristiane ai Bambini ebrei, nè spirituale il latte che da quelle succhiavano.

§. 5. Pretende l' A. che la disposizione della Decretale *Etsi* estender non si debba agli Ebrei. Ma io spero che egli non prenderà in mala parte, se io, rispettando altamente il parere suo, mi attengo a quello della Chiesa, a quello del Reiffenstuel, ed a quello suggerito dalla forza intensiva della Legge. Del resto: recar non potrebbe che lieve consolazione agli animi inteneriti per gli Ebrei, che la Decretale *Etsi* non li ab-

bracciasse, quando poi non sarebbero essi già capaci delle eredità de' Cristiani per la loro qualità di schiavi dichiarata dalle Pontificie Costituzioni, le quali hanno per fondamento solidissimo la Profezia registrata al *Cap. 20.* di S. Luca, dove si predice degli Ebrei che „ *cadent in ore „ gladii; et captivi ducentur in omnes gentes* „. Ciò posto: Qual uopo di una legge che vieti agli Ebrei la intestata successione ai Cristiani, se da questa si esclude il loro stato di schiavitù? Niuno dirà mai che promulgare si debba una legge che proibisca la successione intestata alle glebe, alle patate, alle cipolle.

§. 6. Smanioso l'A. di togliere ogni forza alle Bolle di Paolo IV, e di Pio V, allega al §. 19. la Bolla di Clemente XI. dei 5. di Marzo 1704, dove quel Pontefice confermando, ed ampliando le Costituzioni di Paolo III. dei 21. Marzo 1542, e di Gregorio XIII. in data dei 16. Settembre 1581. prescrive di nuovo „ *quod cuicumque eorum „ rundem Judaeorum, et Infidelium ad dictam „ Fidem converti volenti, etiamsi in patria „ testate constitutus fuerit, bona sua quaecumque „ tam mobilia, quam IMMOBILIA intacta, et „ illesa permaneant; ita ut etiam filii familias, et „ in patria potestate, ut praefertur, constituti, „ legitima, et quacumque portione bonorum patrimonialium, aut maternorum eis de jure, seu „ successione bonorum eis alias debitorum, per „ eorum parentes fraudari, aut privari non possint, neque debeant; sed eis integra, etiamsi „ contra voluntatem parentum suorum ad Fidem „ ipsam conversi fuerint, etiam eorum parentibus viventibus, debeantur* „.

§. 7. Da ciò l'A. deduce 1. che gli Ebrei (d. §.) „ possedevano, od almeno potevano possedere anche degli stabili prima che si convertissero alla fede. 2. che la loro successione ai congiunti, dopo la propria conversione, non impediva la consuccessione degli altri loro consanguinei, che rimanevano nel Giudaismo „. Possibile, che i tanti fatti esposti nella Storia Ecclesiastica non abbiano per anche convinto l'A., che quante Bolle si pubblicavano dai sommi Pontefici, tante erano le volte, che gli Ebrei vi contravvenivano ajutati pur troppo dalla cooperazione dei Cristiani indigenti? Ma fosse pur vero che gli Ebrei possedessero beni stabili, regnando Clemente XI. (il che però non risulta dalla citata Bolla, nella quale il possesso non è affermato che per ipotesi); potrebbe forse perciò tenersi per legittimo il detto possesso? Mai no. L'aver i Papi dovuto obbligare di quando in quando gli Ebrei ad alienare i beni stabili, che malgrado le proibizioni osato avevano di acquistare, è segno soltanto della loro perfidia, ed insolenza; ma non induce il consenso di un Legislatore, che sotto pene più gravi rinnova la proibizione.

§. 8. Il §. 42. delle Osservazioni porta la Legge del Imperatore Costantino, nella quale si minacciano gli Ebrei di essere abbruciati vivi se non cessavano dal micidiale costume di lapidare que' loro fratelli, che ascrivere volessero al Cristianesimo. Se lo spavento di fiamme divoratrici ottenne l'intento, lo spirito però dell'odio accanito, e della implacabile vendetta avrebbe senza meno assottigliato il giudaico ingegno, per non

far parte de' loro beni al novello Cristiano, e fu quindi necessario il vivo fuoco che li costringesse alla obbedienza.

§. 9. Chiede l'A. al §. 18. „ *quid juris* se si „ trattasse di consuccedere ad una eredità „ lunque consistente tutta in effetti unicamente „ mobili, e crediti, dichiarati questi pure per „ mobili anche dalla vigente Legislazione „? Pron- „ tissima è la risposta: si negherebbe agli Ebrei la „ consuccessione *ab intestato* al Cristiano, non già „ in forza di una Legge, che proibisca loro il pos- „ sesso de' beni mobili, e de' crediti; ma perchè „ la loro condizione di schiavi li rigetta dalla con- „ successione.

§. 10. Entra qui subito di nuovo l'A. ad in- „ terloquire; manifestando al §. 7. questo suo pa- „ rere. Se gli Ebrei considerare si dovessero come „ schiavi „ non ne verrebbe forse per consequen- „ za legale, che il diritto di succedere rimanesse „ nel caso devoluto alla Chiesa, ossia alla R. C.? „ A me sembra che sì, per la regola che *Domini- „ nus acquirit per servum*: ma ove un solo e „ sempio che valga ad assicurare la esecuzione „ di si fatta regola per parte della S. Sede Ma- „ dre soltanto di carità e di munificenza? „ Di „ tal parere, ripigliamo noi, non sapranno grado „ all'A. nè gli Ebrei, nè i Cristiani: ma io reputo „ che il lepido A. seguiti a prendersi giuoco di noi; „ perocchè egli ben vede, che se gli Ebrei sono „ incapaci di consuccedere, e però di acquistare „ la intestata Eredità del predefunto Cristiano, egli „ è impossibile che trasmettano ad altrui un'Ere- „ dità, che mai non ebbero, e la quale per con-

segunte sottoposta rimarrebbe alle Leggi dell'E- „ ditto successorio, giusta l'Ordine prescritto dal- „ l'Editto stesso.

§. 11. Quanto alla consuetudine, io non so „ quale idea abbia l'A. della somma difficoltà d'in- „ durla, massimamente in materie Ecclesiastiche; „ so bensì che siccome le Bolle da me citate han- „ no il corredo del Decreto irritante; così ogni at- „ to ad esse contrario rimane affatto nullo nel na- „ scere; come, al favoleggiar dei Poeti, i figli ma- „ schi delle Amazzoni erano dalle crudelissime ge- „ nitrici strozzati, usciti appena dall'utero mater- „ no. E tanto basti aver detto, quand'anche non „ soverchi, intorno al primo dubbio principale.

§. 12. Quanto al secondo; se i fratelli Carlo, „ ed Angelo Levi Ebrei fossero incapaci di consucce- „ dere alla intestata eredità del loro fratello, co- „ mincia l'A. a prendere la cosa assai di lungi; „ ponendo da prima come incontrastabili due pro- „ posizioni: Una che S. Pio V. nella sua Costitu- „ zione parlasse non come Capo della Chiesa, ma „ come Sovrano degli stati appartenenti alla Santa „ Sede: l'altra che egli contemplasse una servitù „ soltanto posteriore alla sua costituzione „ Per „ quello poi che riguarda (così l'A. al §. 6.) la „ Costituzione *Haebreorum* di S. Pio V. in pari „ tempo invocata dall'egregio Oppositore, a me „ sembra che essa debba considerarsi come una „ legge fatta dal Pontefice bensì, *ma però come* „ *Sovrano temporale*, subito che ordina la par- „ tenza degli Ebrei da tutto il Dominio Ecclesia- „ stico, tranne da Roma, e da Ancona. Osser- „ vando però che la sanzione *ut rebus omnibus*

„ spolientur, et Fisci juribus applicentur, man-
 „ cipia Romanae Ecclesiae fiant, et in perpetuam
 „ servitutum asservantur, dictaque Ecclesia illud
 „ idem jus in eos, quod caeteri Domini, et man-
 „ cipia sibi debeat vindicare, „ era fatta per
 „ quelli Ebrei che dopo il termine del trimestre
 „ prescritto all' ordinata partenza si fossero =
 „ quodcumque = trovati in qualunque del sud-
 „ detto Dominio fuori che in Roma ed in Anco-
 „ na, osservando, io dico, tutto questo, parmi
 „ sia forza il conchiudere che dunque gli Ebrei
 „ che in obbedienza di tal legge, si fossero con-
 „ centrati, o nella Capitale, o in Ancona non
 „ potevano altrimenti essere sottoposti ad alcuna
 „ delle succitate penalità, e quindi a quel vero
 „ servaggio, che era intimato contra i trasgres-
 „ sori. Ciò posto debbe conseguentemente parer-
 „ mi che lo stesso discorso abbia luogo a favore
 „ di tutti gli altri Ebrei che in progresso di tem-
 „ po per benigna condiscendenza della Santa Se-
 „ de sono venuti a popolare altre Città, ed altri
 „ luoghi soggetti al di lei Dominio „.

§. 13. Quanti equivoci si prendono anche
 dagli uomini forniti d'ingegno, se non consento-
 no ai loro occhi di leggere l'intera autorità con-
 tro di essi recata, contenti di vezzeggiare soltan-
 to que' tratti che riempiono di gaudio il loro cuo-
 re! La Costituzione Piana ha questo preambolo
 „ Cum nimis absurdum, et inconveniens existat,
 „ ut Judaei, quos propria culpa perpetuae ser-
 „ vituti submitit, sub praetextu quod pietas Chri-
 „ stiana illos receptet, et eorum cohabitationem
 „ sustineat, Christianis adeo sint ingrati, ut eis

„ pro gratia contumeliam reddant, et in eos pro
 „ servitute, quam illis debent, dominatum vendi-
 „ care procurent etc. „ Se l' A. non si fosse
 lasciato sedurre dalla soverchia protezione da lui
 pure accordata agli Ebrei, rimasto sarebbe con-
 vinto che il Pontefice ebbe in mira due Ebraiche
 servitù, una antecedente, e l'altra posteriore al-
 la sua Costituzione. La prima è espressa nelle
 parole „ Judaei perpetuae servituti submitit, „
 le quali a chiunque intenda il proprio significa-
 to dei Vocaboli dinotano, che l'epoca della ser-
 vitù contratta dagli Ebrei fu precisamente quella
 della loro colpa, allorchè, tolto a Giuda lo scet-
 tro, ricusarono di seguire il divino Pastore, e di
 arruolarsi al suo gregge. Le parole poi = *ut rebus*
 „ omnibus spolientur = e le altre che seguitano
 portate dall' A. nel trascritto paragrafo, dinotano
 una schiavitù posteriore alla Costituzione in pe-
 na di chi la trasgredisse.

§. 14. Questa stessa risposta io indicai al §.
 9. delle Osservazioni; nel qual luogo presi in
 prestito il linguaggio di Benedetto XIV., il qua-
 le nell' argomento, di che si tratta, riferisce nel-
 la Bolla *Postremo* 28. *Februarii* 1747. la Dottri-
 na dell' Angelico Dottore „ ivi „ *Sanctus Tho-*
 „ *mas docet Haebraeos in servitute quidem apud*
 „ *Christianos esse, non vero poenali, libertati-*
 „ *que contraria, sed civili, quae licet in abje-*
 „ *ctissimo gradu constituat, non eum tamen prae-*
 „ *stat, quem altera, dominatum „.* Lo stato di
 estrema abjezione, in cui per loro colpa si tro-
 vavano gli Ebrei, non fu sufficiente a trattenergli
 dall' acquistare stabili, dal prevalersi delle nu-

trici Cristiane, dal persistere nel prediletto loro usurario commercio sempre diretto a gabbare i Cristiani. Abusarono in tal guisa della tolleranza dei Pontefici, adoperata al doppio buon fine, che la loro stessa abbiezione rendesse testimonio irrefragabile delle avverate Profezie, e di allettargli ad abbracciare la vera Religione; secondo che parla chiarissimamente la Piana Costituzione „ ivi „ *Considerantes Ecclesiam Romanam eosdem Judaeos TOLERARE in testimonium verae fidei Christianae, et ad hoc, ut ipsi Sedis Apostolicae pietate, et benignitate allecti, errores suos tandem recognoscant, et ad verum Catholicam fidei lumen pervenire satagant, et propterea convenire, ut quamdiu in eorum erroribus persistunt; effectu operis recognoscant SE SERVOS, Christianos vero liberos per Jesum Christum Deum, et Dominum nostrum EFFECTOS FUISSE, iniquumque existere, ut filii liberae filiis famulentur ancillae* „
 Giunta al detto segno la Ebraica ostinazione fu il Pontefice costretto di minacciare ai contravventori la schiavitù rigorosa per atterrirli. Si conchiuda pertanto 1.º Che gli Ebrei divennero schiavi; ma per benignità e clemenza della Chiesa soltanto civili, nel momento che sottomettere non si vollero alla Legge di grazia. 2.º Che a questa sola schiavitù erano legati al tempo della Costituzione di Pio V. 3.º Che dove ad essa prestata non avessero la dovuta obbedienza, divenuti sarebbero anche schiavi *poenae*, la quale schiavitù è quella stessa, a cui eglino aspirano e sospirano di ridurre i Cristiani, in ossequio del furibondo loro *Talmud*.

§. 15. Stempera l'A. in alquanti lunghi periodi il seguente discorso: Gli Ebrei, sinchè durò l'Italico Regno, i diritti goderono di ogni altro Cittadino; ma di essi non erano stati spogliati alla morte di Giuseppe Levi: dunque non poteva allora a Carlo, e ad Angiolo suoi fratelli Ebrei essere impedita la successione all'intestata di lui eredità. Conosce il perspicace A. la necessità di provare la proposizione minore del suo sillogismo; ed al §. 15. pone ogni studio per ottenere il fine che si è prefisso „ ivi „ La gloriosa memoria di Pio VII. riprendendone il „ possedimento impiantò un Governo Provvisorio sulla base del noto *Editto di Segreteria di Stato in data 5. Luglio* di quell'Anno. Ora abolitesi con l'*Articolo 22.* le leggi del Codice Civile, e le analoghe disposizioni, furono richiamate le leggi del diritto Romano all'originario suo vigore. Circa le successioni intestate fu *specificamente* provveduto con l'*Art. 25.* „ ove si dice che quelle le quali si deferiranno „ da quell'epoca fino alla promulgazione di altre leggi su tale oggetto, si osservassero le regole del DIRITTO COMUNE, senza attendere le particolari leggi Municipali „

§. 16. Prestiamoci ad analizzare pazientemente questo discorso. Verissimo che la condizione degli Ebrei dopo la rivoluzione, e sino che ebbe fine il Regno Italico fu eguagliata ad ogni altra condizione dei Cittadini (*). Ma è ve-

(*) Come è verissimo che il Protettore degli Ebrei non guarì dopo di averli al maggior segno

ro altrettanto che fu essa abolita dall'Art. 22. dell'Editto dei 5. Luglio 1815. „ ivi „ Dal giorno del possesso preso in nome di Sua Santità „ le leggi del Codice Civile sono abolite in tutti i suddetti luoghi „. Fra le leggi dell'abolito Codice v'era quella che uguagliò la condizione degli Ebrei alla condizione dei Cristiani; dunque cadde essa pure sotto l'abolizione.

§. 17. Si oppone però: se il citato Editto abolì le leggi del Codice Civile del Regno Italico, vi surrogò per altro subito le leggi Romane „ ivi „ Tornano in vigore le leggi Romane „; ma queste accordavano agli Ebrei i diritti che prima appartenevano ai soli Cristiani: i diritti stessi; dunque vennero attribuiti agli Ebrei anche nel *Motu proprio*.

innalzati, n'ebbe in parte gran pentimento, come dall'Imperiale Decreto dei 7. Marzo 1808., che li punse nel più vivo del cuore, ponendo infiniti ostacoli alle loro usure. Noi recheremo fedelmente il mentovato Decreto al fine di questo scritto, lasciando che ognuno vegga di qual maniera i beneficati Ebrei alla liberalità corrispondessero del massimo loro protettore, e ne deduca tutte quelle conseguenze che suggerite gli verranno dalla ragione. Noi ne dedurremo una sola: che le leggi degli uomini cangiano al cangiare dei tempi, e dei Governi: ma che la legge da Dio pronunciata, o da suoi Profeti salda si manterrà sino alla consumazione dei Secoli, e gli sforzi per ismentirla non varranno giammai che a confermarne vie più la verità.

§. 18. L'argomento non manca di qualche apparenza; sebbene al tutto sfornito di sostanza. L'abolizione di un Codice Civile, per surrogarne un altro per ugual modo Civile, non contempla per se che due Legislazioni ambedue puramente Civili, e negli articoli puramente tali. Il Codice del Regno (serva d'esempio) restringeva l'età minorile agli anni ventuno, il Codice Romano la estendeva ai venticinque. Seguita l'abolizione del primo, tornò nel suo pieno vigore il secondo, sinchè durava l'Editto. Perchè ciò? Se non perchè si trattava, come è detto, di due articoli puramente Civili. Agli articoli del Codice Italico contrari al gius Ecclesiastico, surrogare non si potrebbe il diritto Romano, senza incorrere nell'insoffribile assurdo, che Pio VII. riacquistata che ebbe la Signoria delli Stati della Chiesa, abolito avesse pressochè interamente il Codice Civile Italico nelle Leggi discordanti del diritto Romano; e niun pensiero poi dato si fosse di abolirlo nelle Leggi discordanti dalle Bolle Ecclesiastiche: quando in opposito l'abolizione del Papa fu diretta singolarmente a quegli articoli, che aboliti dal Codice Italico alla sua promulgazione, riguardavano il gius Ecclesiastico.

§. 19. Tutto ciò essendo: la quistione si riduce a vedere se le Bolle Pontificie riguardanti gli Ebrei emanassero dalla Podestà Secolare, o non anzi dalla Podestà Ecclesiastica. Io affine di assicurarmi bene di convincere l'A., mi varrò della stessa sua dottrina. Insegna egli magistralmente, che se le Bolle riguardano il Governo temporale, appartengono alla Legislazione del

Sovrano; che se all'opposto riguardano il bene spirituale delle anime, sono Ecclesiastiche. Niu- no negherà che le Bolle Pontificie intorno agli Ebrei non abbiano avuto in vista, che il bene spirituale delle anime dei fedeli, secondo che parlano sempre le Bolle, e dianzi concesse l'A.; dunque, *ex concessis* da lui, sono elleno Pon- tificie, alle quali derogare non si può, se non con altra Bolla.

§. 20. V'ha tuttavia di più, senza ricorrere alla comechè giustissima interpretazione del- l' *Art. 22. dell' Editto*, il quale all' *Art. 29.* ri- dona espressamente al gius Canonico tutta quel- la forza di che spogliato lo aveva il Codice del Regno „ ivi „ Si procederà col diritto Canonico „ in tutto ciò che riguarda il Matrimonio, e le „ altre materie, sulle quali il suddetto diritto ha „ disposto „. Che il diritto Canonico dispones- se delle materie riguardanti il trattamento da darsi agli Ebrei per tollerarli, si fa palese a chiun- que legga le tante Bolle Pontificie intorno a ciò pubblicate: dunque esse riacquistarono tutto il loro vigore all'abolizione del Codice Italico. In- vaghito l'A. oltremodo delle parole dell' *Art. 22. dell' Editto* „ ivi „ *Tornano in vigore le Leggi „ di diritto Romano* „ non pose mente a quan- to il Pontefice aggiunse subito dopo „ ivi „ *con „ le seguenti modificazioni, e salvo le altre da „ aggiungersi in appresso* „ colla quale riserva il Pontefice preparava, e prometteva anche l' *Art. 29.* „ dove si prescrive, che si procederebbe col diritto Canonico in tutte le materie, nelle qua- li questi ha disposto.

§. 21. Chi obietasse che le dette Bolle non formano il corpo del diritto Canonico, mostre- rebbe d'ignorare *ex professo* la notissima distin- zione fra il diritto Canonico generale, che ob- bliga indistintamente tutti i Fedeli, ed il diritto Canonico particolare, che obbliga soltanto i fe- deli, che sudditi sono del Sommo Pontefice. Del primo genere, sono, a cagion d' esempio, i cinque Precetti della Chiesa; al secondo apparti- ene, per lasciare altre infinite Costituzioni Pon- tificie, il *Cap. Cum esses De Testamentis*, il qua- le non è certamente ricevuto ovunque, nè per ciò si dirà mai che non faccia parte del diritto Canonico particolare nello Stato Pontificio.

§. 22. *Urget* l'A. portando in trionfo l'Arti- colo 25. dell' *Editto* „ ivi „ *In ordine alle suc- „ cessioni intestate, che si deferiranno dalla pre- „ sente epoca alla promulgazione di altre leggi „ su questo oggetto*, si osserveranno le regole „ del diritto Comune „. Giuseppe Levi morì in- nanzi che si promulgassero nuove leggi regola- trici delle intestate successioni; dunque alla sua morte consucedere gli dovevano gli Ebrei, co- me consucceduti gli sarebbero secondo il diritto Romano.

§. 23. L'argomento stringerebbe se l' *Editto* all' articolo 22. abolito non avesse il Codice del Regno, ed all' articolo 29. restituito il suo primo vigore al diritto Canonico. Egli è dunque mani- festo che l' articolo 25. riguarda soltanto le inte- state successioni di coloro, che in forza delle leggi Ecclesiastiche erano capaci di succedere, e non già degli altri, che incapaci n'erano per la

servile vilissima loro condizione; nel modo stesso che approvati furono dall'Editto le vendite de' beni delle mani morte; giusta il ragionare di Monsignor Arcivescovo di Cartagine estensore del Voto che servì di fondamento alla Sacra Congregazione del Consiglio per decidere che il Monastero di S. Cecilia di Roma esiger non doveva nè il Canone, nè il Laudemio degli Ebrei, che acquistato avevano dei beni soggetti al diretto dominio del detto Monastero. Ecco le parole stesse del Voto „ ivi „ *Video quid adversus haec „ Haebraei dicturi sint. Dicent fortasse Pontificia auctoritate fuisse probatos contractus, quos „ in illa rerum perturbatione Galli absolverunt, „ et ideo dubitari non posse de vi contractus, „ cujus gratia omnis haec quaestio instituitur. „ Est hoc sane verum. Sed summus Pontifex „ publicae tranquillitatis gratia ratos firmos esse „ voluit contractus eorum, quibus nulla lex impedimento erat quominus rerum dominia, et „ possessiones acquirere, et retinere prohibeantur. Ex hoc altero genere sunt Haebraei, qui „ bona immobilia acquirere non poterant, nisi „ derogaretur Constitutioni Pauli IV. Ubi haec „ derogatio est? Itaque Moniales facto suo agnoscere, et probare nequeunt dominium immobilium, ad quod Haebraei expressa lege Pauli „ IV. apti, et idonei non sunt; et ideo reliquum „ est, ut laudemium, et canonem rejiciant, ac „ potius devolutionem accipiant „*. Le rivoluzioni, e i cangiamenti di Governo non impedirono alla Chiesa di Gesù Cristo il riguardar sempre gli Ebrei come Schiavi, quali saranno sintanto che *fiat unum Ovile, et unus Pastor.*

§. 24. Non eccita l'A. soltanto dei dubbj intorno alle mie Osservazioni: ma veste contro di me anche l'odiata divisa di pubblico accusatore, quando al §. 11., mi rimprovera, perchè dopo la mia protesta di non voler quistionare, se gli Ebrei sieno più ribaldi degli Eretici, adduco poi l'Autorità del Firingio che sta per la maggioranza di ribalderia dei primi: a difesa de' quali l'A. trascrive gran parte delle opere del Reinffestuel, dando con ciò chiaramente a conoscere ch'egli protegge non pure la consucessione Ebraica in disputa, ma ben anche le convenienze dell'Ebraica setta. Se io portai l'opinione del Firingio dopo di avere a lettere gigantesche dichiarato di non voler manifestare la mia, poco ci vuole a comprendere che mia non è l'opinione di quel Dottore, intorno alla quale io tener voglio sospeso il mio giudizio; tra perchè a nulla varrebbe il sapere a cui dei due dovuta sia la preminenza nella malvagità, e perchè si tratta di una di quelle infinite questioni che sciogliere non si possono, per quanto io penso, se non da Domenedio, unico ed infallibile scrutatore del cuor dell'uomo. Inutilmente adunque si è affaccendato l'A. per vincere chi non vuol fargli contrasto. Sostenga pur egli la opinione favorevole ai suoi Ebrei: sostenga il Firingio la contraria: ma ambidue mi lascino lieto e tranquillo nella mia neutralità, la quale non è armata: tanto mi fido di loro.

§. 25. Si pone fine dall'A. al suo lavoro tentando la disperata impresa di dare ad intendere che il Decreto di Graziano sia libro Canonico,

anche in ciò che tolto non si mostri dagli autografi. A sostegno della quale proposizione è incredibile che il dotto A. abbia acconsentito alla felice sua penna di trascorrere in tanti errori veracemente colossali, ne' quali è caduto, traendo principio dall' affermare francamente che da tutti i Canonisti è il Decreto di Graziano annoverato fra i libri componenti il gius Ecclesiastico. Ma dove sono egli cotesti Canonisti; se lo stesso Monsignor Devoti da lui trascritto al §. 26. insegna amorevolmente all' A. la Sentenza opposta? \equiv ivi \equiv *De auctoritate Decreti sic habendum* „ est; omnia quae in eo referuntur vim eandem „ habere, ac si seorsim a Decreto spectentur. „ Itaque loca Sacrae Scripturae, Decreta sum- „ morum Pontificum, et Generalium Conciliorum, „ quam, sua indole, et natura vim habent, eam- „ dem in Decreto obtinet; caetera vero auctori- „ tatem, qua per se carent, in Decretum trans- „ lata non consequuntur \equiv . Tenga bene per certo l' A. che sino al giorno 31 Agosto dell' anno corrente 1827, in cui egli scrisse i suoi dubbj, non v' ebbe mai nè Teologo, nè Canonista, che fra i libri canonici annoverasse il Decreto del Graziano, da quelle materie in fuori che sieno conformi agli Autografi. Che se l' A. non presta fede a noi, la presti almeno al suo Monsig. Devoti, il quale meritando anche l' intera nostra confidenza, può a diritta ragione tener il luogo di Perito periziere.

§. 26. L' A. immediatamente dopo la Dottrina di Monsig. Devoti, trae da essa la conseguenza (§. 26) \equiv Adunque se qui si tratta di un

„ Decreto del Pontefice Innocenzo I., a me sem- „ bra che in confronto del sentimento del De- „ voti ognuno veda quanto sia men vera la con- „ traria apposta censura \equiv . Fermiamoci qui un momento, quanto basti per dimostrare che l' A.

Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim. mettendo egli in confronto il Decreto di Innocenzo I. riferito dal Graziano col sentimento del Devoti, ha chiaramente supposto che il detto Decreto sia fra quelli, che riferiti da Graziano formano legge Canonica. Ma non avendone egli per anche prodotto l' autografo, viene a supporre come verità incontrastabile ciò, di che si questiona. Per la qual cosa è forza conchiudere, che l' A. peccò gravissimamente in logica.

§. 27. Non dispera l' A., malgrado le fatte dimostrazioni, di riuscire nella prova che il Decreto di Graziano sia libro Canonico; perciò al sopraccitato §. 26. insegna una nuova Dottrina, la quale ha la stessa stessissima epoca dei 31 Agosto del presente anno \equiv ivi \equiv Tutta la quistione „ consisterà forse in sapere, se si debba rendere „ ostensibile l' Autografo, ed in caso affermativo, a chi spetti il farlo, se cioè a chi indicò „ l' inserto, siccome pretende il Signor Avvocato „ Degli Antonj, o sivero a lui che vi si oppo- „ ne. A buoni conti le Edizioni che del Decreto „ di Graziano esistono tra noi, il qualificano per „ emendato, e veggonsi fatte \equiv *permittente Sede Apostolica, atque cum Populi Romani scientia* \equiv alla forma appunto della Costituzione „ del Pontefice Gregorio XIII. in data 1. Luglio „ 1580. La presunzione adunque sulla verità di

„ ciò che esse contengono, sta onninamente per
 „ loro, e tanto basta, a parer mio, che la pro-
 „ va in contrario appartenghi a chi intende op-
 „ porsi =.

§. 28. Chieggo perdono all' A. se io per la
 risposta lo rimando al §. 21. delle mie Osserva-
 zioni, per rammentargli le parole della Sacra
 Rota ivi trascritte = *Nec Gregorius XIII. Gra-*
 „ *tiani librum tamquam legalem authenticavit,*
 „ *cum solum emendari jusserit, et emendationes*
 „ *sine additionibus, et destractionibus mandavit ob-*
 „ *servari* =. Se io mi attengo al partito della
 Sacra Rota Romana, e del Barbosa, e del Baro-
 nio pure da me citati, avrò dall' A. se non per-
 dono, almeno compatimento; di che sono pago.
 Intanto sia egli persuaso di non avere per se pre-
 sunzione alcuna, che il Decreto di Graziano sia
 legge Canonica, perchè i fatti non si presumono,
 ma si provano. Che se mai

Ut canis a corio numquam absterrebitur uncto,
 così egli saldo rimanesse nella sua opinione, che
 a noi tocchi di provare che il Capitolo attribui-
 to ad Innocenzo I. toltosi da una sua decretale,
 sappia che noi ci dichiariamo seguaci sì di Paolo
 nella *L. 2. ff. de probationibus* il quale insegnò
 che „ *Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui*
 „ *negat* „, e sì degli Imperatori Severo ed An-
 tonino, i quali nella *L. 1. C. eod.* applicarono ad
 un caso particolare la sentenza di Paolo.

§. 29. Il §. 28. dei dubbj cerca di cogliermi
 di nuovo al varco „ ivi „ Per quanto poi m' ab-
 „ bia letto il *Cap. 2. de Conversione Infidelium*
 „ riportato nel §. 22. non ho potuto convincer-

„ mi che esso garantisca la proposizione, che
 „ quanto il Padre Ebreo si converte alla Catto-
 „ lica Religione, TRAE AD ESSA anche quei
 „ figliuoli, i quali a grande loro ventura acqui-
 „ stato non hanno per anche l' uso della ragio-
 „ ne =. Imperciocchè ivi non leggesi che la prov-
 „ videnza di accordare l' educazione del figlio, o
 „ figli pupilli al Padre che si converte, esclusi-
 „ vamente alla Madre che resta nel Giudaismo,
 „ e ciò al sensatissimo fine che quelle innocenti
 „ Creature rimanendo presso la Madre, non per-
 „ sistano in quella cecità che tanto li deturpa „.
 Mi pesa di essere quì costretto a dire che l' A.
 o non ha letto il Capitolo, o non lo ha inteso,
 perchè avrebbe veduto che il Padre, abban-
 donando l' Ebraica religione per ascriversi a quella
 di Gesù Cristo, chiedeva di avere presso di se
 il figlio di quattro anni, al solo fine di farlo Cri-
 stiano esso pure *d. cap. in princ.* „ *Ex litteris*
 „ *tuis accepimus quod quidem de Judaicae cae-*
 „ *citatis errore ad Christum verum lumen addu-*
 „ *ctus, uxore sua in judaismo relicta, in judicio*
 „ *postulavit instanter ut eorum filius quadriennis*
 „ *assignaretur eidem, ad fidem catholicam, quam*
 „ *ipse susceperat, perducendus* „. Dovendo l' A.
 assoggettarsi ad una delle due taccie, o di non
 aver inteso, o di non aver letto il sopraccitato
 capitolo, sarà per lui minor male di scegliere la
 prima, altrimenti qualche giudice severo potreb-
 be decretare che egli avesse per sempre perduto
 il diritto di essere creduto; imperciocchè
 „ *Fides, ut anima: unde abiit, eo numquam redit* „

Ma sarà più in libertà dell' A. l' appigliarsi al detto partito dopo di avere conosciuto, che il Padre chiamava a se il proprio figlio quadrienne, al sensatissimo fine, che quella innocente creatura, rimanendo presso la madre, non persi, sta in quella cecità che tanto li deturpa? Poteva egli mai l' A. dare, di miglior buona fede, torto a se stesso, indicando il fine preciso che induceva il Padre a ritirare presso di se il figlio? Non si lagni egli dunque se io mi uniformo al suo giudizio.

§. 30. Cosa agevole ora sarebbe lo stringere in poche linee l' intero scritto dell' A., se aver non si volesse riguardo che a quel solo argomento che appellar si potrebbe l' Achille difensore degli Ebrei, e se l' A. col pretesto di dubitare delle Osservazioni, ingegnato non si fosse egli pure di sciogliere gli Ebrei da quella schiavitù, a cui la loro perfidia li tiene tenacemente incapestrati. L' Argomento è questo: l' Editto di Segreteria di Stato dei 15. Luglio 1815. dispose all' articolo 25. che sino a nuove Leggi le successioni intestate si regolassero a norma del diritto Romano: ma dall' un canto questo uguagliava la condizione degli Ebrei a quella di ogni altro cittadino, e dall' altro Giuseppe Levi Cristiano morì vigente il detto Editto; dunque consuccher gli dovevano ab intestato tanto il fratello Cristiano Felice, che i due fratelli Ebrei Angiolo, e Carlo. Le due prime proposizioni sono sì vere, come è chiara la Lettera dell' Editto, e del Gius Romano: la conseguenza è in buona logica.

§. 31. Se gli Ebrei dal fatto raziocinio prendono coraggio, meritano, disgraziati, qualche compatimento; perocchè a prima giunta si crederebbe che non abbia risposta, posando sulla base di un Editto Provvisorio, che rende pubblica la volontà Sovrana. Ma, checchè pensino gli Ebrei, ed i loro fautori, presto si scuopre la fallacia del tessuto raziocinio, solo che si distingua la proposizione maggiore; la quale vuol concedersi quanto alle successioni intestate fra persone capaci anche secondo il gius Canonico; e vuol negarsi rispetto alle persone da esso escluse, quali appunto sono gli Ebrei, che in forza dell' Art. 29. dell' Editto fecero l' infausto ritorno alla nativa loro abietissima condizione. Allorchè l' A. vorrebbe pure che l' Art. 25. comprendesse anche gli Ebrei a dispetto dell' art. 29., tenta niente meno che di collocare di nuovo la limitazione nella regola. Se al Ch. Sig. Vicini sembrato fosse di trarre buon partito a favore degli Ebrei dal più volte mentovato Editto; poteva mai l' A. sospettare che anteposto non lo avesse ad ogni altra prova stentatamente mendicata da sottigliezze?

§. 32. E' pur grande l' inganno di coloro, i quali credono, e ciò che è peggio, vorrebbero far credere che il Sig. Avvocato Vicini abbia somministrato al Sig. Avv. Gualandi la materia dei Dubbj a me proposti. Come potrei io mai credere che l' A. fosse Padre putativo soltanto degli scritti dati alle stampe col suo nome, e che al Sig. Avv. Vicini fosse venuto il capriccio di mascherarsi? Io non ho denari destinati all' acqui-

sto di sì fatte lucciole per lanterne; e quindi apertamente dico:

....., *Credat Judaeus Apella*
„ *Non ego* „

Hor. Sat.

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including the name 'Apella' and the phrase 'Non ego']

JUIFS — CRÉANCES — USURES.



Décret Impérial concernant les Juifs
(du 17. mars 1808).

Napoléon etc.

Notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

ART. I.^{er} A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, pour le paiement des créances des juifs, est levé.

II. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après.

III. Tout engagement pour prêt fait par des Juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes, sans l'autorisation de leur maris; à des militaires, sans l'autorisation de leur capitaine, si c'est un soldat ou sous-officier, et du chef des corps, si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs, ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et nos tribunaux autoriser aucune action ou poursuite.

IV. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation, ou promesse, souscrite par un de nos sujets non connu exerçant, au profit d'un Juif, ne pourra être exigée, sans

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière, et sans fraude.

V. Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente, ou cachée, par la cumulation d'intérêts à plus de 5 pour cent, sera réduite par nos tribunaux.

Si l'intérêt, réuni au capital, excède 10 pour cent, la créance sera déclarée usuraire, et, comme telle, annulée.

VI. Pour les créances légitimes, et non usuraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conforme à l'équité.

TITRE II.

VII. Désormais, et à dater du 1.^{er} juillet prochain, nul Juif ne pourra se livrer à un commerce, négoce, ou trafic quelconque, sans avoir reçu à cet effet une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises, et que sur un certificat, 1. du conseil municipal, constatant que ledit Juif ne s'est livré ni à l'usure, ni à un trafic illicite; 2. du consistoire de la synagogue, dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite, et sa probité.

VIII. Cette patente sera renouvelée tous les ans.

IX. Nos procureurs généraux près nos Cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes, par une décision spéciale de la Cour, toutes les fois qu'il sera à leur connaissance qu'un Juif patenté fait l'usure, ou se livre à un trafic frauduleux.

X. Tout acte de commerce fait par un Juif non patenté, sera nul, et de nulle valeur.

XI. Il en sera de même de toute hypothèque prise sur des biens par un Juif non patenté, lorsqu'il sera prouvé que ladite hypothèque a été prise pour une créance résultante d'une lettre de change, ou pour un fait quelconque de commerce, négoce, ou trafic.

XII. Tous contrats, ou obligations souscrits au profit d'un Juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce, ou trafic, pourront être revisés par suite d'une enquête de nos tribunaux. Le débiteur sera admis à prouver qu'il y a usure, ou résultat d'un trafic frauduleux, et si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles, soit d'une réduction arbitraire par le tribunal, soit d'annulation, si l'usure excède 10 pour cent.

XIII. Les dispositions de l'article 4, titre I. du présent décret, sur les lettres de change, billets à ordre, etc., sont applicables à l'avenir comme au passé.

XIV. Nul Juif ne pourra prêter sur nantissement, à des domestiques ou gens à gages, et il ne pourra prêter sur nantissement à d'autres personnes, qu'autant qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel certifiera dans l'acte que les espèces ont été comptées en sa présence, et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et Cours pourront, en ce cas, ordonner la restitution gratuite.

XV. Les Juifs ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage les instrumens, ustens-

siles, outils, et vêtemens des ouvriers, journaliers, et domestiques.

TITRE III.

XVI. Aucun Juif non actuellement domicilié dans nos départemens du *Haut* et du *Bas-Rhin*, ne sera désormais admis à y prendre domicile.

Aucun Juif non actuellement domicilié ne sera admis à prendre domicile dans les autres départemens de notre Empire, que dans le cas où il y aura fait l'acquisition d'une propriété rurale, et se livrera à l'agriculture, sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic.

Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous.

XVII. La population juive, dans nos départemens, ne sera point admise à fournir des remplaçans pour la conscription; en conséquence, tout Juif conscrit sera assujetti au service personnel.

Dispositions générales.

XVIII. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des Juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux, et les autres citoyens de notre Empire, sauf néanmoins si notre espérance était trompée,

à en proroger l'exécution pour tel tems qu'il sera jugé convenable.

XIX. Les Juifs établis à Bordeaux, et dans les départemens de la Gironde, et des Landes, n'ayant donné lieu à aucunes plaintes, et ne se livrant pas à un trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret.

1854
Bolonian
en promettre l'exécution pour tel jour et tel
en juge convenable.
XIX les jures établis à Bordeaux, et dans
les départements de la Gironde, et des Landes,
n'ayant obtenu leur diplôme, et ne se
livrant pas à un trafic licite, ne sont pas com-
pris dans les dispositions de la loi.

Die 3. Decembris 1827.

VIDIT

Pro Eminentissimo, et Reverendissimo D. D.
CAROLO CARD. OPPIZZONIO

Bononia Archiep.

JOAN. BAPT. BRUNI Doct. Coll. Philol. et Professor.

Die 4. Decembris 1827.

VIDIT

Pro Excelso Gubernio

DOMINICUS MANDINI S. T. D. Coll. Prior Parochus
et Exam. Synod.

Die 5. Decembris 1827.

Vidit, et annuit juxta Art. 507. Bullae

= Quod Divina Sapientia =

JOSEPH MINARELLI Doct. Coll. Philol.
et Rector Archigymnasii.

Die 6. Decembris 1827.

IMPRIMATUR

LEOPOLDUS Archip. PAGANI Provic. Gen.